SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A03156

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. **89.**

Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI;

Visto l'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;

Vista la nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali;

Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Campobasso CB» sono inserite le seguenti: «Carbonia-Iglesias CI»;

b) dopo le parole: «Matera MT» sono inserite le seguenti: «Medio Campidano VS»;

c) dopo le parole: «Nuoro NU» sono inserite le seguenti:

«Ogliastra OG;

Olbia-Tempio OT».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 131

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— L'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 100 *(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato].

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera *b)* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— L'art. 256 e l'appendice XI, come modificato dal presente regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, così recitano:

«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) *(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento)*. — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente [i rimorchi agricoli e] le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

3.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

4-*bis.* Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».

«Appendice XI - Articoli 255 e 256

(Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:

A Piemonte e Valle d'Aosta
A1 Alessandria
A2 Aosta
A3 Asti
A4 Cuneo
A5 Novara
A6 Torino
A7 Vercelli
A8 Biella
A9 Verbania

B Lombardia
B1 Bergamo
B2 Brescia
B3 Como
B4 Cremona
B5 Mantova
B6 Milano
B7 Pavia
B8 Sondrio
B9 Varese
B10 Lecco
B11 Lodi
B12 Monza-Brianza

C Trentino-Alto Adige
C1 Bolzano
C2 Trento

D Veneto
D1 Belluno
D2 Padova
D3 Rovigo
D4 Treviso
D5 Venezia
D6 Verona
D7 Vicenza

E Friuli-Venezia Giulia
E1 Gorizia
E2 Udine
E3 Pordenone
E4 Trieste

H Liguria
H1 Genova
H2 Imperia
H3 La Spezia
H4 Savona

L Emilia-Romagna
L1 Bologna
L2 Ferrara
L3 Forlì
L4 Modena
L5 Parma
L6 Piacenza
L7 Ravenna
L8 Reggio Emilia
L9 Rimini

M Toscana
M1 Arezzo
M2 Firenze
M3 Grosseto
M4 Livorno
M5 Lucca
M6 Massa Carrara
M7 Pisa
M8 Pistoia
M9 Siena
M10 Prato

N Umbria
N1 Perugia
N2 Terni

O Marche
O1 Ancona
O2 Ascoli Piceno
O3 Macerata
O4 Pesaro
O5 Fermo

P Lazio
P1 Frosinone
P2 Latina
P3 Rieti
P4 Roma
P5 Viterbo

R Abruzzo e Molise
R1 Campobasso
R2 Chieti
R3 L'Aquila
R4 Pescara
R5 Teramo
R6 Isernia

S Campania e Basilicata
S1 Avellino
S2 Benevento
S3 Caserta
S4 Matera
S5 Napoli
S6 Potenza
S7 Salerno

T Puglia
T1 Bari
T2 Brindisi
T3 Foggia
T4 Lecce
T5 Taranto
T6 Barletta-Andria-Trani

V Calabria
V1 Catanzaro
V2 Cosenza
V3 Reggio Calabria
V4 Crotone
V5 Vibo Valentia

W Sicilia
W1 Agrigento
W2 Caltanissetta
W3 Catania
W4 Enna
W5 Messina
W6 Palermo
W7 Ragusa
W8 Siracusa
W9 Trapani

X Sardegna
X1 Cagliari
X2 Nuoro
X3 Sassari
X4 Oristano

1-*bis*. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:
Agrigento AG
Alessandria AL
Ancona AN
Aosta AO La O è sormontata dallo stemmo
Arezzo AR
Ascoli Piceno AP
Asti AT
Avellino AV
Bari BA
Barletta - Andria - Trani BT
Belluno BL
Benevento BN
Bergamo BG
Biella BI
Bologna BO
Bolzano BZ La Z è sormontata dallo stemma
Brescia BS
Brindisi BR
Cagliari CA
Caltanissetta CL
Campobasso CB
Carbonia - Iglesia CI
Caserta CE
Catania CT
Catanzaro CZ
Chieti CH
Como CO
Cosenza CS
Cremona CR
Crotone KR
Cuneo CN
Enna EN
Fermo FM

Ferrara FE
Firenze FI
Foggia FG
Forlì - Cesena FC
Frosinone FR
Genova GE
Gorizia GO
Grosseto GR
Imperia IM
Isernia IS
L'Aquila AQ
La Spezia SP
Latina LT
Lecce LE
Lecco LC
Livorno LI
Lodi LO
Lucca LU
Macerata MC
Mantova MN
Massa Carrara MS
Matera MT
Medio Campidano VS
Messina ME
Milano MI
Modena MO
Monza-Brianza MB
Napoli NA
Novara NO
Nuoro NU
Ogliastra OG
Olbia - Tempio OT
Oristano OR
Padova PD
Palermo PA
Parma PR
Pavia PV
Perugia PG
Pesaro e Urbino PU
Pescara PE
Piacenza PC
Pisa PI
Pistoia PT
Pordenone PN
Potenza PZ
Prato PO
Ragusa RG
Ravenna RA
Reggio Calabria RC
Reggio Emilia RE
Rieti RI
Rimini MN
Roma ROMA
Rovigo RO
Salerno SA
Sassari SS
Savona SV
Siena SI
Siracusa SR
Sondrio SO
Taranto TA
Teramo TE
Terni TR
Torino TO
Trapani TP
Trento TN La N è sormontata dallo stemma
Treviso TV
Trieste TS
Udine UD
Varese VA
Venezia VE
Verbano Cusio Ossola VB
Vercelli VC
Verona VR
Vibo Valenzia VV
Vicenza VI
Viterbo VT».

— L'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale per la Sardegna» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 recante: «Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226, così recita:

«Art. 3. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) (omissis);

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

— La legge della regione Sardegna, 2 gennaio 1997, n. 4, recante: «Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali» è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna 3 gennaio 1997, n. 1.

— La legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 recante: «Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio» è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna 16 luglio 2001, n. 21.

Nota all'art. 1:

— Per l'appendice XI, articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, si veda nelle note alle premesse.

08G0112

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Norcia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Norcia (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Norcia (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giancarlo de Filippis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Norcia (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 aprile 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Norcia (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giancarlo de Filippis.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03556

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2008.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-*bis,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri ed enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-

mento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, il quale inserisce il comma 4-*bis*, all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che prevede che l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 dello stesso art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica anche a procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le modalità di reclutamento dei dirigenti, prevedendo che le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici debbono riservare al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione una percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmesse dalle Amministrazioni, ai sensi del citato art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del 22 febbraio 2007 n. GDAP-0055717, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a bandire un concorso pubblico per centoquarantasei posti di medico incaricato per le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;

Visto l'art. 2, commi 283 e 284, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;

Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, che la richiesta presentata dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - con la citata nota del 22 febbraio 2007, n. GDAP-0055717, non sia accoglibile in quanto incompatibile con il nuovo assetto normativo;

Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure verticali interne trasmesse dalle stesse Amministrazioni e le relative programmazioni triennali del fabbisogno che devono garantire il rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno;

Vista la nota n. 5629 del 23 novembre 2007 con la quale l'INPDAP ha chiesto, ai sensi del citato art. 35, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l'autorizzazione ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquanta unità di personale con il profilo di gestore di processo - posizione economica C1 - e centocinquanta unità di personale con il profilo di operatore di processo - posizione economica B1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 recante autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-*bis,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, enti pubblici non economici ed agenzie;

Vista la nota n. 1611 del 6 dicembre 2007 con la quale l'Istituto nazionale per il commercio estero chiede, in considerazione delle carenze di organico previste per la fine dell'anno 2007, la rimodulazione del contingente di settantasei unità autorizzato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007;

Vista la nota n. MPIAOODGRUREG.UFF.9018 USC del 28 novembre 2007 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca chiede l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per trenta posti, di area C e B, a rettifica dei novanta posti autorizzati con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007;

Ritenuto di dover revocare per l'Istituto nazionale per il commercio estero e per il Ministero dell'università e della ricerca le autorizzazioni a bandire concesse con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 al fine di dare corso alla richiesta di rimodulazione presentata;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80 recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà

di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione, la disciplina degli uffici e la distribuzione del personale deve rispondere a criteri di razionalizzazione e migliore utilizzazione del personale medesimo;

Ritenuto che in sede di assunzione le amministrazioni pubbliche devono effettuare assegnazioni che tengano conto delle effettive carenze degli uffici, in particolare di quelli situati nelle sedi del Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall'art. 1, commi 523, 526 e 527;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto l'art. 1, comma 529, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-*bis* dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizi;

Visto l'art. 3, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data;

Visto l'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007 che modifica l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca nuove disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;

Visto l'art. 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 80, della legge n. 244 del 2007, che dispone che a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di reclutamento, in favore delle amministrazioni richiedenti di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni 2008, 2009 e 2010;

Ritenuto, infine, di autorizzare l'INPDAP ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquanta unità di personale con il profilo di gestore di processo - p.e. C1 - e centocinquanta unità di personale con il profilo di operatore di processo - p.e. B1;

Considerato che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni previste dai richiamati commi 79 e 80 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato;

Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri ed enti pubblici non economici, relativi al quadriennio normativo 2006-2009, con i quali è stato previsto un nuovo ordinamento professionale che prevede, tra l'altro, che le assunzioni dall'esterno alle aree del nuovo sistema di classificazione avvengono nelle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo o area nella fascia o livello retributivo iniziale;

Tenuto conto che le richieste pervenute dalle Amministrazioni si riferiscono all'ordinamento professionale previgente;

Ritenuto opportuno autorizzare le procedure concorsuali secondo le richieste pervenute, considerando che le Amministrazioni medesime potranno imputare le autorizzazioni concesse, non più compatibili con il nuovo ordinamento, alla posizione di accesso del relativo profilo o area;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2008, n. ACG/51/RIFPA/1063 e tenuto conto degli approfondimenti operati;

Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti, in particolare in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel triennio 2008-2010, procedure di reclutamento per complessivi tremilacinquecentosettantacinque posti così come suddivisi tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.

2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta tabella, le Amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare procedure selettive interne relative a progressioni verticali per un totale di duemilacentotrentacinque unità di personale.

3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché degli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.

Art. 2.

1. Il contingente di novanta unità autorizzato al Ministero dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 ed il contingente di settantasei unità autorizzato per l'Istituto nazionale per il commercio estero con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 è riformulato nei termini indicati nella tabella di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. L'INPDAP è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare selezioni pubbliche a tempo determinato per complessive 200 unità di personale, di cui alla tabella prevista dall'art. 1, nel rispetto di quanto previsto dai commi 79 e 80, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata potranno computare le autorizzazioni concesse in posizioni economiche diverse da quelle di accesso individuate per ciascun profilo o area dal nuovo ordinamento professionale, previsto dai CC.CC.NN.LL. dei comparti interessati, per il quadriennio normativo 2006-2009, nella posizione di accesso della corrispondente area.

2. In sede di assunzione le amministrazioni assegneranno il personale tenendo conto delle effettive carenze degli uffici e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 5-*bis,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 277

ALLEGATO

Tabella autorizzazione a bandire concorsi pubblici anno 2008

Amministrazioni	profilo professionale	posizione economica	Numero posti
GIUSTIZIA (Dipartimento giustizia minorile)	Assistente sociale	C1	50
	Dirigente		3
	Totale richieste		53
GIUSTIZIA (archivi notarili)	Dirigente		4
	Totale richieste		4
PUBBLICA ISTRUZIONE	Progressioni verticali C1	C1	500
	Totale richieste		500
DIFESA (Direzione generale personale civile)	Progressioni verticali C1	C1	83
	Professore straordinario		4
	Ingegneri	C2	20
	Funzionari di amm.ne	C2	20
	Totale richieste		127
Presidenza Consiglio Ministri	Progressioni verticali Area 3^	Area 3^	26
	Area 3^	Area 3^	26
	Totale richieste		52
Commissariato Governo Bolzano	Dirigente (uffici giudiziari Bolzano)		2
	Totale richieste		2
COMMERCIO INTERNAZIONALE	Dirigente		7
	Area C	C1	21
	Totale richieste		28
SVILUPPO ECONOMICO	Dirigente II fascia		18
	Area C	C2	30
	Area C	C1	49
	Area B	B3	11
	Area B	B2	3
	Area B	B1	3
	Totale richieste		114
CORTE DEI CONTI	Area C Progressioni verticali	C1	150
	Area B Progressioni verticali	B1	14
	Personale legge n. 1987, n. 56		6
	Totale richieste		170
AFFARI ESTERI	Coll tecnico serv.inform. Tlc e cifra	B3	28
	Collaboratore contabile	B3	37
	Segretario di legazione		25
	Totale richieste		90
UNIVERSITA' E RICERCA	Area C	C1	20
	Area B	B3	10
	Totale richieste		30
TRASPORTI	Area C	C1	100
	Area B	B1	50
	Totale richieste		150
Totale richieste Ministeri			1.320
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
Amministrazioni	profilo professionale	posizione economica	Numero posti
AGEA	Area C	C1	8
	Area C	C1	8
	Area B	B2	2
	Area B	B1	2
	Area A	A2	10
	Totale richieste		30
ENAC	Area C	C3	23
	Totale richieste		23

Tabella autorizzazione a bandire concorsi pubblici anno 2008			
Amministrazioni	**profilo professionale**	**posizione economica**	**Numero posti**
IST. COMMERCIO ESTERO	Dirigente		9
	Professionisti		5
	Area C Progressioni verticali	C1	107
	Area C	C1	107
	Area B	B1	123
	Area B Progressioni verticali	B1	9
	Totale richieste		**360**
INAIL	Dir. Medico 1° liv	1° liv	51
	Dir. Medico 1° liv	2° liv	8
	Profilo socio educativo	C3	20
	Profilo amministrativo	C3	169
	Profilo informatico	C1	31
	Profilo informatico	C3	9
	Ortottista	C1	1
	Tecnico sanitario laboratorio biomedico	C1	1
	Infermiere professionale (Prov Bolzano)	C1	2
	Totale richieste		**292**
IPSEMA	Area C Progressioni verticali	C1	4
	Area B Progressioni verticali	B1	1
	Totale richieste		**5**
ENIT	Dirigenti		2
	Area C	C3	16
	Area C	C1	9
	Totale richieste		**27**
CROCE ROSSA ITALIANA	Area C Ruolo amm.vo progressioni verticali	C1	37
	Area C Ruolo informatico progressioni verticali	C1	14
	Area C Ruolo tecnico progressioni verticali	C1	45
	Area C Ruolo socio-sanitario progressioni verticali	C1	24
	Medici di I^ fascia		2
	Farmacista di base		1
	Professionisti informatici di base		2
	Professionisti architetti di base		2
	Professionisti psicologi di base		2
	Collaboratori amministrativi	C1	2
	Collaboratori informatici	C1	5
	Collaboratori tecnici	C1	12
	Collaboratori socio-sanitario	C1	14
	Collaboratori contabili	C1	11
	Assistenti di amministrazione	B2	12
	Operatori informatici	B1	9
		Totale richieste	**194**
ENPALS	Attuario		1
	area C	C1	2
	Totale richieste		**3**
INPS	Area C personale amm.vo - progressioni verticali	C1	710
	Area C profilo sanitario - progressioni verticali	C1	1
	Area B Progressioni verticali	B1	410
	Totale richieste		**1.121**
INPDAP	gestore di processo	C1	50
	operatore di processo	B1	150
	Totale richieste		**200**
Totale richieste Enti pubblici non economici			**2.255**
TOTALE GENERALE RICHIESTE			**3.575**

08A03486

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Gral», in comune di Graglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 2007 con la quale la società Lauretana S.p.a. con sede in Graglia (Biella), frazione Campiglie n. 56, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Gral», che sgorga dalla sorgente Fontanafredda nell'ambito della concessione mineraria Fontanafredda sita nel comune di Graglia (Biella), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 1° giugno 2007 e del 18 dicembre 2007;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 23 ottobre 2007 e del 9 aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Gral», che sgorga dalla sorgente Fontanafredda nell'ambito della concessione mineraria Fontanafredda sita nel comune di Graglia (Biella).

2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Indicata per le diete povere di sodio; può avere effetti diuretici; l'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A03538

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Delicata», in comune di Scorzè, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 4 settembre 2007 - integrata con successive note del 1° ottobre 2007 e del 22 gennaio 2008 - con la quale la società San Benedetto S.r.l. con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy n. 65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Delicata», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Sorgente del Bucaneve sita nel territorio del comune di Scorzè (Venezia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 9 aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Delicata», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Sorgente del Bucaneve sita nel territorio del comune di Scorzè (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A03539

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 aprile 2008.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 19 dicembre 2007, n. 55;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 87586/Area III *Ter*, in data 12 febbraio 2008, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni in data 13 febbraio 2008, n. 51;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2008 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali per l'ICI, per l'anno 2007;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia intestato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 289

08A03586

DECRETO 21 aprile 2008.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 30 gennaio 2008, n. 4;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 9025/07/13.12/GAB, dell'8 marzo 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 151, del 17 marzo 2008, pervenuta in data 11 aprile 2008;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile, adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

a) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2007, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4) ai veicoli delle forze dell'ordine;

b) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2007, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

c) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 290

08A03587

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2008.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10979	Sugargraze	700	HT	Pacifc Seeds PTY LTD - Australia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03392

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. di consumo Guido Rossa S.r.l.», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art, 198 del regio decreto l6 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. di consumo Guido Rossa S.r.l.», in liquidazione, con sede in Ostia Lido (Roma) (codice fiscale 00289790644) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Vanessa Giammatteo, nata a Roma l'8 settembre 1972, ivi domiciliata in via Domenico Vietri n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03419

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Chiocciola - Piccola società cooperativa a r.l.», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 31/2008 in data 16 gennaio 2008 del tribunale di Oristano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Vesto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Chiocciola - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano (codice fiscale 01016210955) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Claudia Marras nata a Cagliari il 17 marzo 1970, ivi domiciliata in via Garibaldi n. 105, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03420

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Asso società cooperativa sociale - Società cooperativa», in Capannori, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asso società cooperativa sociale - Società cooperativa», con sede in Capannori (Lucca) (codice fiscale 01843620467) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Nadia Parducci, nata a Lucca il 25 luglio 1968, ivi domiciliata in via Vittorio Emanuele II n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03421

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Tasso - Società cooperativa sociale», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Tasso - Società cooperativa sociale», con sede in Savona (codice fiscale 01402970097) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Paolo Baldizzone, nato a Bistagno (Alessandria) l'11 aprile 1927 con studio in Savona, via Cesare Battisti n. 2/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03422

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Europa - Società cooperativa agricola - Soc. coop. a r.l.», in Supersano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Europa - Società cooperativa agricola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Supersano (Lecce) (codice fiscale 03806510750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gabriele Caputo, nato a Melissano (Lecce) l'8 dicembre 1965 con studio in Casarano (Lecce), via Padova n. 24 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03423

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di lavoro fra i portabagagli della stazione di Chiusi - Chianciano Terme - Società cooperativa», in Chiusi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di lavoro fra i portabagali della stazione di Chiusi - Chianciano Terme - Società cooperativa», con sede in Chiusi (Siena) (codice fiscale 00093670529) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962, domiciliato in Firenze, via di S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03424

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 gennaio 2008.

Adeguamento delle disposizioni del decreto 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» (istitutivo tra l'altro del Ministero dell'università e della ricerca - MUR), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», ed istituente il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», approvato con la nota della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000, registro n. 1 URST, foglio n. 1661 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, emanato d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione n. 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 dicembre 2006, n. C323/l;

Vista la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10;

Visto il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 13 gennaio 2001, n. L10/20;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2006, n. L379/5;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, recante: «Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa», registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2007;

Ravvisata la necessità di conformare, ai sensi del punto 10.2 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione 2006/C 323/01, le disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000 alla intervenuta predetta Disciplina comunitaria;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di apportare specifiche modificazioni alle disposizioni di cui all'art. 14 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000 così come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle domande al fine di migliorare l'efficacia dei relativi interventi agevolativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto si adeguano le disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 (di seguito denominato: decreto ministeriale n. 593/2000), attuativo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006.

Art. 2.

Modifiche al Titolo I

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 593/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1999, il MUR interviene a sostegno dell'attività di ricerca industriale definita come ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche».

2. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 593/2000 è sostituito dal seguente:

«2. L'intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tale attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.».

3. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con università, enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi ed altri organismi di ricerca, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda. Per organismi di ricerca, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio *status* giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti».

4. Il comma 21 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 è sostituito dal seguente:

«21. Per ciascuna delle tipologie delle attività di cui al precedente comma 19, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

a) per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;

b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, è aumentata del 15%

se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere da *a)* a *d)* indipendenti l'una dall'altra. Sussiste tale collaborazione quando:

nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto;

il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi

oppure

se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, e uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 3, e sussistano le seguenti condizioni:

l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto e

l'università, l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Ai fini di cui alla lettera *b)* del presente comma, il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva».

5. Il comma 24 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 è sostituito dal seguente:

«24. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, il rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, anche nella misura forfettizzata del 60% delle spese di personale;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca».

6. Dopo il comma 24 dell'art. 5 è inserito il seguente comma 24-*bis*:

«24-*bis*. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile».

7. Al comma 31 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, dopo la parola "Asi" sono aggiunte le seguenti parole: "organismi di ricerca".».

Art. 3.

Modifiche al Titolo IV

1. A decorrere dall'anno 2008 le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000 dovranno essere presentate dalle ore 10,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 30 settembre di ciascun anno. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004.

2. Per tutti gli aiuti di importanza minore («de minimis») disciplinati dal decreto ministeriale n. 593/2000 si applicano già a decorrere dal 1° gennaio 2007 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006.

Art. 4.

Modalità di valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico

1. Con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2005, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'accertamento della sussistenza dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 6 della nuova Disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.

2. In particolare, l'accertamento è svolto nell'ambito delle fasi di preselezione delle proposte progettuali ed è finalizzato a verificare che l'aiuto di Stato sia idoneo a determinare un cambiamento di comportamento da parte del soggetto beneficiario, inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di ricerca e sviluppo.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione:

a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone impiegate in attività di ricerca e sviluppo;

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi dal progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) aumento dell'importo totale della spesa in ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale in ricerca e sviluppo da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di ricerca e sviluppo del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale.

4. Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli elementi di cui al precedente comma 3, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, si può concludere che l'aiuto ha un effetto incentivante.

5. Per tutti i progetti proposti nei quali tutte le imprese proponenti rientrino nei parametri dimensionali di PMI, ai sensi del successivo art. 21 del presente decreto, e l'importo previsto dell'agevolazione sia inferiore ai 7,5 milioni di euro, l'effetto di incentivazione si ritiene automaticamente presente.

6. Il MUR fornisce alla Commissione europea relazioni annuali sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

7. Ai sensi della richiamata Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, i progetti per i quali l'importo previsto della agevolazione supera i seguenti limiti sono notificati, prima dell'avvio delle previste attività di valutazione, alla Commissione europea per gli adempimenti previsti al punto 7 della Disciplina stessa:

per i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa;

per i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa.

8. I massimali di cui al precedente comma 7 sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.

Art. 5.

Decorrenza dei termini di presentazione e abrogazione di disposizioni precedenti

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2008.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 388

ALLEGATO

NOTA ESPLICATIVA

Con il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab./4 si è provveduto ad adeguare le disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01.

Il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, relativo alle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a favore delle imprese, disciplina il regime di aiuti di Stato in materia, attribuiti alla competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Tale decreto è attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che ha provveduto al «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori».

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione (RSI), di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01, ha determinato la necessità del conseguente adeguamento del decreto ministeriale n. 593/2000.

Tale adeguamento è stato operato con il decreto ministeriale n. 4 del 2 gennaio 2008, con effetto per i progetti di ricerca presentati a partire dal 1° gennaio 2008.

Il decreto ministeriale n. 4/2008 non costituisce introduzione di un nuovo regime di aiuti, pertanto non appare soggetto a specifica notifica, ma alla opportuna comunicazione alle Autorità competenti affinché ne abbiano notizia.

A ciò si è provveduto con la nota del 29 gennaio 2008 prot. 660, indirizzata alla Commissione europea, alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, e per conoscenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze, al Dipartimento politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio, al Ministero degli affari esteri. La Commissione europea ha fornito il proprio riscontro con nota della Direzione generale concorrenza datata 12 febbraio 2008, prot. Comp./Info-A-2611.

In data 16 aprile 2008 il decreto n. 4/2008 è stato registrato dalla Corte dei conti (registro n. 1, foglio n. 388).

Qui di seguito si evidenziano gli elementi oggetto dell'adeguamento, con la precisazione che per ogni altro aspetto restano vigenti le disposizioni del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e i relativi allegati.

Nel dettaglio, l'adeguamento ha riguardato gli aspetti di seguito evidenziati.

Attività agevolabili.

Ai sensi della Disciplina, le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione ora agevolabili sono:

ricerca industriale la cui definizione è stata integrata con il riferimento alla «(...) creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche»;

sviluppo sperimentale che ha sostituito il precedente sviluppo precompetitivo e così definito: «acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi.

Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.».

Soggetti ammissibili.

Fra i soggetti ammissibili a presentare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 593/2000, richieste di agevolazione, è stata inserita la figura degli «organismi di ricerca» la cui definizione viene di seguito riportata:

«soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio *status* giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffondere i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti».

Agevolazioni aggiuntive.

Una delle modifiche più rilevanti, conseguenti alla nuove disposizioni comunitarie, riguarda la concessione delle maggiorazioni.

In primo luogo, sono state soppresse le maggiorazioni di tipo territoriale. Sono riconoscibili, invece, due tipologie di maggiorazioni, una collegata alle dimensioni delle imprese richiedenti e l'altra collegata alla sussistenza di specifiche fattispecie di collaborazione.

In particolare, sono riconoscibili le seguenti maggiorazioni, riferite comunque ai singoli soggetti beneficiari e non all'intero progetto:

a favore dell'impresa di Media dimensione è riconosciuta una maggiorazione del 10%;

a favore dell'impresa di Piccola dimensione è riconosciuta una maggiorazione del 20%;

è inoltre riconoscibile una maggiorazione del 15%, a concorrenza di una intensità massima dell'80%, per i seguenti casi:

a) collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione:

il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

b) collaborazione tra impresa e un organismo di ricerca:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Ai fini dei punti *a)* e *b)*, il subappalto non è considerato una collaborazione. Sussiste, invece, collaborazione nel caso di progetti presentati da consorzi e/o società consortili e i cui costi sono sostenuti da soci consortili rientranti nelle suddette tipologie di soggetti.

In caso di collaborazione tra un'impresa ed un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni sopra precisate non si applicano all'organismo di ricerca.

Si ribadisce che il riconoscimento delle maggiorazioni avverrà nella forma del contributo della spesa, con contestuale diminuzione dell'eventuale agevolazione riconosciuta nella forma del credito agevolato.

Costi ammissibili.

Sono state riformulate le voci specifiche dei costi ammissibili, in coerenza con le diciture previste dalla Disciplina. Si è precisato che i costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Le tipologie di costi ammissibili sono le seguenti:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle spese generali, appare necessario sottolineare come sia stata eliminata la possibilità di un riconoscimento forfettario delle stesse, e ciò anche al fine di rendere coerente la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali della UE.

In considerazione di ciò, le modalità di riconoscimento delle spese generali dovranno osservare le seguenti indicazioni.

Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

A tal fine, le spese generali debbono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.

Tale percentuale sarà determinata in base al rapporto tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca.

Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio sindacale e, per le società che non dispongono di tale organo, dal responsabile legale.

Tali spese sono riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

personale indiretto (fattorini magazzinieri, segretarie, ecc.);

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);

funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.);

spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;

corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);

spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.), con esclusione della voce investimenti - nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Infine, sempre ai fini predetti, nella determinazione del costo del personale non dovrà operarsi, dal computo delle ore lavorate, la deduzione del 5% per assenze dovute a cause varie. Resta ferma la necessità che la verifica delle ore lavorate venga effettuata esclusivamente su base giornaliera.

Appare inoltre importante sottolineare come le nuove disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse del Fondi strutturali dell'Unione europea prevedano che le categorie delle spese ammissibili sono definite a livello nazionale, salve le eccezioni previsti nell'ambito dei regolamenti dei singoli Fondi.

In tale quadro, si precisa che il costo relativo all'acquisto dei terreni non potrà superare il 10% del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli già posti dal decreto ministeriale n. 593/2000.

De minimis.

È stato precisato che per tutti gli aiuti di importanza minore («de minimis») si applicano già a decorrere dal 1° gennaio 2007 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006.

Effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico.

In aderenza al punto 6 della Disciplina, sono state aggiornate le modalità di valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI.

Con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2005, la concessione delle agevolazioni è subordinata

all'accertamento della sussistenza dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 6 della nuova Disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.

In particolare, l'accertamento è svolto nell'ambito delle fasi di preselezione delle proposte progettuali ed è finalizzato a verificare che l'aiuto di Stato sia idoneo a determinare un cambiamento di comportamento da parte del soggetto beneficiario, inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di ricerca e sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione:

a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone impiegate in attività di ricerca e sviluppo;

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi dal progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) aumento dell'importo totale della spesa in ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale in ricerca e sviluppo da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di ricerca e sviluppo del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale.

Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli elementi di cui al precedente comma 3, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, si può concludere che l'aiuto ha un effetto incentivante.

Per tutti i progetti proposti nei quali tutte le imprese proponenti rientrino nei parametri dimensionali di PMI, e l'importo previsto dell'agevolazione sia inferiore ai 7,5 milioni di euro, l'effetto di incentivazione si ritiene automaticamente presente.

Definizione PMI.

Ai fini della determinazione dei parametri dimensionali si applicano le disposizioni del decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, adottato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Notifica degli aiuti di rilevante importo.

Devono essere notificati alla Commissione europea, prima dell'inizio delle attività di valutazione:

i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa, (per progetto/studi di fattibilità);

i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa, (per progetto/studi di fattibilità).

I massimali sopra riportati sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.

Roma, 15 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A03558

DECRETO 8 febbraio 2008.

Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006. (Prot. n. 124/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro nelle sedute del 28 novembre 2007 e del 23 gennaio 2008;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 320.000,00, nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 380

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.077 32965	L.G.S. LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Contratto 1	00786010199 CREMONA CR		**175.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.421 30034	MONDIAL MARMI S.R.L.	Contratto 1	00151000544 PERUGIA PG		**145.000,00**
				Totali (€)	**0,00**	**320.000,00**

08A03388

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 maggio 2008.

Proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati, ai sensi della deliberazione n. 417/06/CONS, quali detentori di significativo potere nel mercato della terminazione. (Deliberazione n. 218/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 7 maggio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la «Comunicazione di avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)" quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Vista la «Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)" quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2007;

Vista la «Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)" quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2008;

Vista la delibera n. 693/07/CONS del 19 dicembre 2007, recante «Consultazione pubblica volta al completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione (mercato n. 9) e all'imposizione di obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. ordinario n. 21;

Vista la delibera n. 26/08/CONS del 16 gennaio 2008, recante «Consultazione pubblica relativa alla modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 20 febbraio 2008;

Rilevata la necessità di esaminare in maniera più approfondita alcune problematiche emerse nel corso della consultazione pubblica nazionale, avviata con la delibera n. 693/07/CONS, al fine di predisporre lo schema di provvedimento finale da inviare alla Commissione europea ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i rispettivi pareri;

Ritenuto necessario disporre di un periodo ulteriore di trenta giorni al fine di svolgere gli adempimenti sopra menzionati inerenti al procedimento in corso;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla comunicazione di avvio del procedimento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2007 - fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione della medesima e successivamente prorogato di centoventi giorni con determinazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente il 13 novembre 2007 ed il 15 febbraio 2008 - è prorogato di ulteriori trenta giorni.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 maggio 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A03460

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2008.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, rilasciata alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF Asarva Confartigianato S.r.l.», in Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme di seguito riportate;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale CAAF Asarva Confartigianato S.r.l.» legalmente rappresentata da Merletti Giorgio (cod. fisc. MRLGRG51S01A441U) iscritta al n. 14 dell'Albo Caf Imprese, con decreto ministeriale del 30 agosto 2001, ed avente sede legale in viale Milano n. 5 - 21100 Varese, codice fiscale e partita I.V.A. 01878280120.

La predetta società, di conseguenza, non può ulteriormente utilizzare le parole «CAF» e «Centro di Assistenza Fiscale» ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito della nota datata 19 aprile 2005, prot. n. 25017, con cui la società C.A.A.F. Asarva Confartigianato S.r.l. comunica che in data 18 aprile 2005 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2004 e la cessazione di attività in data 31 dicembre 2004, così come confermato da interrogazione effettuata in anagrafe tributaria.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 71, comma 3).

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, lettera *c*).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7).

Riferimenti normativi e dispositivi dell'atto.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Milano, 8 maggio 2008

Il direttore regionale: MICELI

08A03418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Leon (Nicaragua)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Luis Emilio Mantica Downing, Vice Console onorario in Leon (Nicaragua), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani;

b) legalizzazione di atti;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Leon;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Managua;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Leon;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Leon, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Managua;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03557

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 14 maggio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5439
Yen	162,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,029
Corona danese	7,4626
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79510
Fiorino ungherese	249,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	3,3991
Nuovo leu romeno	3,6671
Corona svedese	9,3078
Corona slovacca	31,720
Franco svizzero	1,6310
Corona islandese	122,88
Corona norvegese	7,8440
Kuna croata	7,2525
Rublo russo	36,9008
Nuova lira turca	1,9399
Dollaro australiano	1,6558
Real brasiliano	2,5820
Dollaro canadese	1,5407
Yuan cinese	10,8119
Dollaro di Hong Kong	12,0429
Rupia indonesiana	14350,55
Won sudcoreano	1616,46
Peso messicano	16,2171
Ringgit malese	5,0424
Dollaro neozelandese	2,0295
Peso filippino	66,241
Dollaro di Singapore	2,1317
Baht tailandese	50,107
Rand sudafricano	11,8396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A03601

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Criteri vincolanti le Società organismi di attestazione (SOA) nell'esercizio dell'attività di attestazione

Nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell'ambito dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell'impresa tesa a far venir meno l'oggetto della verifica (l'attestazione). Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa Autorità con la determinazione n. 6/2006 ha precisato che «la restituzione dell'attestazione non può determinare l'estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l'attestazione sia stata rilasciata nel "pieno rispetto dei requisiti" indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, così come sancito dall'art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all'impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa».

Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tuttavia, non si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato dalle SOA a questa Autorità.

Chiaramente la restituzione/rinuncia dell'attestazione da parte di un'impresa assume un diverso rilievo allorché riguarda un'attestazione in corso di validità o un'attestazione per la quale è in scadenza la verifica triennale.

Pur confermando il diritto dell'impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell'impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalità indicate dall'art. 40, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti» che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 9-*ter* del suddetto decreto, qualora accertino che l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti.

L'esito delle suddette verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell'attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità al fine dell'esercizio dei poteri di competenza.

08A03526

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-119) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00